

REGOLAMENTO (UE) N. 848/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2012

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH»), per quanto riguarda i composti di fenilmercurio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una strategia comunitaria sul mercurio ⁽²⁾, la Commissione ha illustrato la necessità di ridurre i livelli di mercurio nell'ambiente e quelli dell'esposizione umana e ha proposto come obiettivi, tra gli altri, la riduzione dell'entrata in circolazione del mercurio tramite la diminuzione dell'offerta e della domanda, la riduzione delle emissioni di mercurio e la protezione contro le emissioni di mercurio. La comunicazione è stata riesaminata nel 2010 ⁽³⁾.
- (2) Il Consiglio ha più volte ribadito il proprio impegno rispetto all'obiettivo generale della tutela della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti tramite la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione definitiva delle emissioni globali di mercurio di origine antropica nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In questo contesto il Consiglio ha sottolineato che i prodotti con aggiunta di mercurio, qualora esistano alternative praticabili, dovrebbero essere progressivamente eliminati nel modo più rapido e completo possibile, con l'obiettivo finale di eliminarli gradualmente tutti, tenendo in debito conto le circostanze tecniche ed economiche e le esigenze della ricerca e dello sviluppo scientifici ⁽⁴⁾.
- (3) Il mercurio e i suoi composti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica. Elevate dosi di mercurio possono essere mortali per gli esseri umani, ma persino dosi relativamente ridotte possono avere gravi effetti negativi sullo sviluppo neurologico, ed è anche stato individuato un possibile nesso con effetti negativi sul sistema cardiovascolare, sul sistema immunitario e sull'apparato riproduttivo. Il mercurio è

considerato un inquinante persistente su scala mondiale che circola, sotto diverse forme, nell'aria, nell'acqua, nei sedimenti, nel suolo e nel biota e che nell'ambiente può trasformarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che, se uno Stato membro ritiene che la fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, presentino per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato e richiedano un'azione, esso predisporre un fascicolo e comunica la propria intenzione in tal senso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (5) A norma della decisione del Comitato misto SEE n. 25/2008, del 14 marzo 2008, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo.
- (6) La Norvegia ha predisposto un fascicolo riguardante cinque composti del fenilmercurio: acetato di fenilmercurio, propionato di fenilmercurio, 2-etilanoato di fenilmercurio, ottanoato di fenilmercurio e neodecanoato di fenilmercurio. Il fascicolo dimostra che è necessaria un'azione a livello dell'UE per affrontare il rischio per la salute umana e per l'ambiente rappresentato dalla fabbricazione, dall'immissione sul mercato e dall'uso delle sostanze sopracitate in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo. Tale fascicolo è stato trasmesso all'Agenzia al fine di avviare la procedura di restrizione.
- (7) I cinque composti del fenilmercurio sono notoriamente utilizzati soprattutto come catalizzatori nei sistemi poliuretani utilizzati per rivestimenti, adesivi, sigillanti e applicazioni elastomeriche. I catalizzatori al mercurio sono incorporati nella struttura polimerica e rimangono nell'articolo finale dal quale i composti di mercurio o fenilmercurio non vengono rilasciati intenzionalmente. Altri composti del fenilmercurio non sono stati inclusi nella valutazione oggetto del fascicolo in quanto non se ne conosce l'uso come catalizzatori nei sistemi poliuretani.
- (8) Il ciclo di vita dei composti di fenilmercurio comporta emissioni significative di mercurio nell'ambiente che si vanno ad aggiungere alle emissioni complessive di questa sostanza. In particolare, i composti di fenilmercurio si degradano nell'ambiente e generano prodotti di degradazione, compreso il metilmercurio, che causano un livello di preoccupazione equivalente a quello suscitato dalle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). L'interconversione di metaboliti dei composti di fenilmercurio conferisce proprietà di trasporto a grande distanza.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2005) 20 definitivo.

⁽³⁾ COM(2010) 723 definitivo.

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio del 15 marzo 2011 «Riesame della strategia comunitaria sul mercurio», del 4 dicembre 2008 «Affrontare le sfide globali poste dal mercurio» e del 24 giugno 2005 «Strategia comunitaria sul mercurio».

⁽⁵⁾ GU L 182 del 10.7.2008, pag. 11.

Di conseguenza, data la generazione di prodotti di trasformazione/degradazione con proprietà PBT, i composti di fenilmercurio devono essere trattati come sostanze PBT sotto l'aspetto del controllo dell'esposizione e delle emissioni. A questo fine è opportuno ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione delle persone.

- (9) Il principale canale di esposizione delle persone attraverso l'ambiente potrebbe essere il cibo, in cui potrebbero trovarsi prodotti di degradazione di composti di fenilmercurio, compreso il metilmercurio. Il metilmercurio è soggetto a bioamplificazione soprattutto nella catena alimentare acquatica, rendendo così particolarmente vulnerabili le popolazioni e la fauna selvatica che consumano grandi quantità di pesce e di molluschi. Il metilmercurio supera facilmente la barriera placentare e quella ematoencefalica inibendo lo sviluppo mentale potenziale anche prima della nascita. L'esposizione delle donne in età fertile e dei bambini desta pertanto particolare preoccupazione.
- (10) Il 10 giugno 2011, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC - Committee for Risk Assessment) dell'Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni proposte tenendo conto della loro efficacia nel ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Il comitato ha inoltre rilevato che altri composti mercurio-organici potrebbero essere utilizzati nella produzione di polimeri. Queste sostanze non sono state però incluse nella valutazione oggetto del fascicolo.
- (11) Il 15 settembre 2011, il Comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia ha adottato un parere sulle restrizioni

proposte tenendo conto della loro efficacia nell'affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra benefici e costi socioeconomici.

- (12) L'Agenzia ha sottoposto alla Commissione i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica.
- (13) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie a conformarsi alle misure contemplate dal presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente sezione 62:

<p>«62.</p> <p>a) Acetato di fenilmercurio N. CE 200-532-5 N. CAS 62-38-4</p> <p>b) Propionato di fenilmercurio N. CE 203-094-3 N. CAS 103-27-5</p> <p>c) 2-Etilsesanoato di fenilmercurio N. CE 236-326-7 N. CAS 13302-00-6</p> <p>d) Ottanoato di fenilmercurio N. CE - N. CAS 13864-38-5</p> <p>e) Neodecanoato di fenilmercurio N. CE 247-783-7 N. CAS 26545-49-3</p>	<p>1. Ne sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio nelle miscele è pari o superiore allo 0,01 % in peso.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di articoli o loro parti contenenti una o più di queste sostanze a decorrere dal 10 ottobre 2017 se la concentrazione di mercurio negli articoli o nelle loro parti è pari o superiore allo 0,01 % in peso.»</p>
---	--